



*Ministero dell' Ambiente*  
*e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	[ID_VIP: 2023] Progetto di co-combustione di biomasse e carbone nelle sezioni 3 e 4 della centrale termoelettrica di Fiume Santo (SS). Provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA prot. DSA-2009-13772 del 3 giugno 2009
<i>Procedimento</i>	Verifica di ottemperanza alla prescrizione n. 5 relativa all'anno 2017
<i>ID Fascicolo</i>	4026
<i>Proponente</i>	Fiume Santo S.p.A.
<i>Elenco allegati</i>	Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2821 del 14 settembre 2018

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*”;

**VISTI** gli artt. 28 e 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. inerenti le attività di monitoraggio e di controllo del rispetto delle prescrizioni indicate nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale;

**VISTO** l’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;

**VISTO** il provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione dell’impatto ambientale prot. DSA-2009-13772 del 3 giugno 2009 relativo progetto di co-combustione di biomasse e carbone nelle sezioni 3 e 4 della centrale termoelettrica di Fiume Santo (SS), presentato dalla società E.ON Produzione S.p.A., a cui è subentrata nella titolarità la società Fiume Santo S.p.A.;

**VISTA** in particolare la prescrizione n. 5, da ultimo modificata con provvedimento prot. DVA-2013-23235 del 14 ottobre 2013, la cui verifica di ottemperanza è demandata al Ministero dell’ambiente e del territorio e del mare, che recita:

*“5. La certificazione delle biomasse deve essere fatta seguendo i principi espressi nel D.M del 23 gennaio 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 del 7 febbraio 2012), sebbene lo stesso è dedicato alla valutazione della sostenibilità di biocarburanti per il trasporto e bioliquidi. Il proponente dovrà trasmettere annualmente al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la documentazione comprovante l’origine delle biomasse, accompagnata da una relazione in cui sia valutato il bilancio tra le emissioni di CO<sub>2</sub> collegate alla raccolta ed al trasporto e quelle risparmiate con l’uso delle biomasse”;*

**VISTA** la nota prot. 368-2018-87-9 P del 10 aprile 2018, acquisita al prot. 8359/DVA dell’11 aprile 2018, con cui la società Fiume Santo S.p.A. ha trasmesso, ai fini dell’ottemperanza alla sopra detta prescrizione n. 5, la documentazione inerente il bilancio complessivo di CO<sub>2</sub> relativo all’anno 2017 nonché i certificati di origine della biomassa utilizzata nel medesimo anno;

**VISTA** la nota prot. 9450/DVA del 23 aprile 2018 con cui è stato dato avvio all’istruttoria tecnica presso la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;

**ACQUISITO** il parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 2821 del 14 settembre 2018 costituito da 6 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

## **DETERMINA**

**P’ottemperanza alla prescrizione n. 5 del provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione dell’impatto ambientale prot. DSA-2009-13772 del 3 giugno 2009, da ultimo modificata con provvedimento prot. DVA-2013-23235 del 14 ottobre 2013, relativamente all’anno 2017.**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

**Il Direttore Generale**

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)